

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1908

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori POLI, GIACOMETTI, DIPAOLO, CATTANEI,
DI STEFANO, DONATO, EVANGELISTI, GENOVESE, IANNI, PARISI
e PULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1989

Norme di principio sulla difesa nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - In un momento in cui profondi mutamenti nella situazione politica mondiale e nella società italiana hanno portato alcune nazioni, tra le quali l'Italia, ad una sempre più scarsa percezione della minaccia esterna e quindi a ritenere sempre meno attuale il mantenimento in vita di Forze armate sullo schema degli anni Settanta, s'impone in termini d'immediatezza un riesame dello strumento militare.

Sul piano politico dobbiamo rimanere ancorati al principio - onorato e seguito da tutte le Nazioni di quell'Europa comune nella quale andiamo inserendoci - di mantenere inalterati i compiti delle Forze armate, di garantire una difesa credibile della nostra libertà, della

integrità territoriale, delle pubbliche istituzioni e di concorrere alla protezione civile del nostro Paese e di altri Paesi colpiti da calamità naturali.

Sul piano tecnico dobbiamo riconoscere che il reclutamento delle Forze armate dovrà rimanere misto, ma gli apporti relativi della leva e del volontariato andranno verificati soprattutto in relazione al calo demografico, alle disponibilità di bilancio, alle possibili variazioni dei volumi del personale, in conseguenza dei negoziati sulla stabilità convenzionale in Europa. Inoltre, in vista di una futura difesa europea, occorrerà tener presente che la tipologia generale delle Forze armate, dovrà uniformarsi agli *standard* comuni (durata della

ferma, paga del soldato, servizio civile sostitutivo, eccetera). Ma il problema fondamentale da affrontarsi con la ristrutturazione, è quello della condizione militare. L'attuale insoddisfazione nei confronti del servizio militare di leva non è di principio, ma riguarda la sue modalità di effettuazione.

Non sembra pertanto esistere altra possibilità che quella di procedere ad un deciso sforzo di miglioramento dell'effettuazione del servizio militare in due direzioni: ammodernamento delle strutture e miglioramento delle condizioni dei coscritti e dei volontari.

In tale quadro occorre affrontare razionalmente il problema della difesa nazionale in tutte le sue componenti.

Innanzitutto, è necessario conferire concretezza all'obbligo costituzionale della difesa della Patria da parte di tutti i cittadini, prevedendo per essi l'espletamento di un servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato e, per i giovani esuberanti o non completamente idonei al servizio militare, di un servizio nazionale obbligatorio, dove dovranno prestare un servizio civile anche gli obiettori di coscienza.

Il preminente ruolo della difesa armata ai fini della salvaguardia del territorio e delle libere istituzioni del Paese, impone il riconoscimento della priorità delle Forze armate, rispetto ai Corpi armati dello Stato e agli enti civili, nella scelta quantitativa del personale.

Attesa l'opportunità che lo strumento militare conservi una spiccata rappresentatività popolare, esso dovrà basarsi su giovani in servizio di leva obbligatorio e su volontari a ferma prolungata nel quantitativo massimo fissato dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Per l'assolvimento dei compiti assegnati dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, le Forze armate dovranno necessariamente disporre di una componente operativa sin dal tempo di pace e di cospicue riserve istruite da richiamare all'emergenza. Per raggiungere tali risultati occorre mantenere l'attuale sistema della leva; ciò per garantire una ferma istruttiva sufficiente ed una ferma operativa adeguata all'amalgama e al mantenimento in vita di reparti prontamente impiegabili. Occorre, altresì, disporre di una compo-

nente di volontari, che preveda anche la partecipazione di personale femminile. Tale personale dovrà inoltre avere facoltà di accesso alle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente.

La durata della ferma di leva prevista dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, non può cambiare considerevolmente, quanto meno finchè non si verificheranno sostanziali analoghe riduzioni da parte dei Paesi dell'Est e dell'Europa occidentale. In un quadro contestuale di tempi concorrenti tra afflusso del volontariato, fino ai limiti previsti dall'articolo 34 della citata legge 24 dicembre 1986, n. 958, e di conseguente futura durata della leva, per assicurare la necessaria forza operativa istruita, il Ministro della difesa è autorizzato - quando la situazione attuale di afflusso dei volontari sarà modificata - a predisporre e presentare un decreto, da approvarsi dal Presidente della Repubblica, per una durata della ferma di leva non inferiore a dieci mesi.

Anche in materia di mobilitazione si rende necessaria una revisione normativa, con particolare riferimento al settore civile, in quanto le attuali disposizioni risalgono al secondo conflitto mondiale e sono ampiamente superate.

Infine, per dare risposta alla sempre più carente disponibilità - sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo - di giovani per la difesa armata della Patria, si rende indispensabile:

prevedere un più elevato profilo psico-attitudinale per i giovani da assegnare al servizio militare, rispetto a quelli da destinare al servizio nazionale;

accogliere le domande di giovani per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza - da definire da parte di apposita Commissione prima della data di presentazione alla prevista visita di leva - solo dopo aver completamente soddisfatto le esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate;

subordinare le esigenze quantitative del servizio ausiliario (nella Polizia di Stato e nei Corpi degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco) a quelle prioritarie delle Forze armate;

eliminare l'impiego dei militari di leva per assolvere compiti di carattere so-

ciali oggi devoluti alle Forze armate (ad esempio quello di accompagnatore di grandi invalidi);

incentivare le adesioni al volontariato, riservando a coloro che concludono senza demerito la ferma contratta, la metà dei posti messi a concorso per l'arruolamento a carattere continuativo nei Corpi dello Stato, nelle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni ed il 20 per cento

delle assunzioni periodiche nel settore produttivo nazionale.

Un esplicito atto di volontà del Parlamento nel senso indicato, si rende indispensabile per rafforzare i legami tra Forze armate e popolazione, per far riscoprire alle giovani leve sicuri valori morali, per mantenere a livelli elevati la credibilità ed il prestigio che l'Italia merita in ambito internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme di principio)

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica e si informano ai principi costituzionali.

2. Nell'ambito della difesa nazionale, esse assolvono il compito preminente di assicurare la difesa militare della Patria. Inoltre, le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale ed estera nei casi di pubbliche calamità. Lo strumento militare deve essere qualitativamente e quantitativamente idoneo a fronteggiare le minacce all'integrità nazionale.

Art. 2.

(Servizio nazionale obbligatorio)

1. L'obbligo costituzionale della difesa della Patria è assolto da tutti i cittadini mediante la prestazione di un servizio obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. I giovani idonei prestano un servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato.

3. I giovani esuberanti alle esigenze di reclutamento delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e quelli in possesso di un insufficiente profilo fisio-psico-attitudinale ai fini del servizio militare, devono assolvere un servizio nazionale obbligatorio.

4. Il servizio nazionale obbligatorio è finalizzato alla difesa civile del territorio nazionale e ad altre attività a favore della comunità nazionale. I cittadini precettati per tale servizio possono, in alternativa, chiedere di svolgere il servizio presso i Paesi in via di sviluppo o in qualità di accompagnatori di grandi invalidi.

5. È istituito, in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento del servizio civile nazionale, competente a organizzare e gestire l'impiego dei cittadini assegnati al servizio nazionale obbligatorio e degli obiettori di coscienza, riconosciuti tali da apposita commissione prima della data di presentazione alla prevista visita di leva, ed assegnati ad un servizio civile sostitutivo nell'ambito del servizio nazionale obbligatorio.

Art. 3.

(Durata del servizio)

1. La durata della ferma di leva, prevista dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è confermata in dodici mesi. Il servizio nazionale obbligatorio di cui all'articolo 2 è di pari durata.

2. La durata del servizio civile sostitutivo che dovranno prestare i giovani riconosciuti obiettori di coscienza verrà regolata con apposita legge.

3. In un quadro contestuale di tempi concorrenti tra afflusso del volontariato fino ai limiti previsti dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e di conseguente durata della ferma di leva per assicurare la necessaria forza operativa istruita, il Ministro della difesa è autorizzato - quando la situazione attuale di afflusso dei volontari sarà favorevolmente modificata - a predisporre e presentare un decreto, da approvarsi dal Presidente della Repubblica, che preveda una durata della ferma di leva non inferiore a dieci mesi.

Art. 4.

(Ferma di leva prolungata)

1. Il servizio militare obbligatorio nelle Forze armate può essere assolto anche mediante la ferma di leva prolungata, biennale o triennale, prevista dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,

l'entità dei cittadini che può essere ammessa a tale ferma volontaria è determinata in funzione della necessità di garantire un elevato livello di operatività delle unità e di disporre di un adeguato numero di riserve istruite.

3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, altresì, una paga uguale a quella percepita, nel tempo, dagli ausiliari che assolvono, nei Corpi armati dello Stato, l'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 5.

(Servizio femminile)

1. Alla ferma volontaria di cui all'articolo 4 ed ai reclutamenti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, sono ammessi anche i cittadini di sesso femminile.

Art. 6.

(Riserve di posti)

1. A parziale modifica di quanto fissato al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la percentuale dei posti riservata ai militari in ferma prolungata è elevata al 50 per cento.

2. Al personale di cui all'articolo 4, comma 1, che ha concluso senza demerito la ferma contratta, è riservata la metà dei posti a concorso nelle Amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni ed il 20 per cento dei posti nelle aziende ed industrie pubbliche e private che stipulano contratti con le Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

(Completamento dei contingenti)

1. In caso di insufficiente disponibilità di cittadini per coprire le esigenze delle Forze armate, il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di disporre il completamento dei contingenti attingendo dai giovani che hanno

presentato domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Art. 8.

(Norme per la mobilitazione)

1. Sin dal tempo di pace è prevista la mobilitazione della Nazione per la guerra, sia per la componente militare che per quella civile.

2. Le pubbliche amministrazioni, le industrie, i servizi, le aziende e gli enti concorrono alla difesa della Nazione.

3. La mobilitazione è pianificata dai Ministeri interessati e viene definita e coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La verifica delle modalità d'attuazione della mobilitazione è stabilita con decreto dei Ministri competenti.

5. I richiami per esigenze addestrative e di mobilitazione sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I cittadini interessati hanno l'obbligo di presentarsi nei luoghi e nei termini di tempo previsti, anche se il decreto di richiamo non è ancora stato pubblicato.

Art. 9.

(Licenze)

1. La normativa vigente in materia di licenze per il personale militare si applica ai militari di leva, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai cittadini che svolgono il servizio civile obbligatorio.

Art. 10.

(Decreti delegati)

1. I Ministri interessati sono autorizzati ad emanare i decreti di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua approvazione. Fino a quando non saranno emanati tali decreti, continueranno ad essere applicate le norme attualmente in vigore.